



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Aosta

In persona del Presidente Dr. Massimo Scuffi

in funzione di giudice unico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2013.07 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili promossa da:

residente in Monte Argentario, frazione

n.60 C.F. in persona della madre esercente la potesta' parentale

Signora nata ad Orbetello il ) residente nel Comune di Monte

, fraz (CR) alla via ) cod. fis. 75077100003

, domiciliata in Aosta (AO), via Festaz n.31, presso lo studio dell' avv.Chanu che la rappresenta per procura a margine dell'atto di citazione e la difende unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Pucino del Foro di Grosseto.

ATTRICE-

contro

lotte, nata il e residente in Road,

CONVENUTA CONTUMACE

In punto: Risarcimento danni

All'udienza del la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

Sent. N. 153/LL
R.G. N. 2013.07

Cron. 1/130
Rep. 30/1/LL
N. Art.
Campione Civile

oggetto:
Risarcimento danni

## CONCLUSIONI

### Nell'interesse della parte attrice:

"Voglia il Tribunale Ill.mo, accertata l'esclusiva responsabilità ai sensi art.2043 C.C. della sig.ra \_\_\_\_\_, autrice del sinistro per cui è causa, nella causazione di tutti i danni patiti dalla minore \_\_\_\_\_ a seguito di quanto descritto in narrativa, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 6805,02 a titolo di risarcimento del danno alla salute, comprensiva delle spese mediche e della somma per il risarcimento del danno morale, nonché altresì alla corresponsione della somma di € 348,00 + 180,00 per spese CTU e CTP; al pagamento della somma di € 85,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale; al pagamento, a titolo di risarcimento per il danno estetico, della somma di € 18.000,00 ovvero in quelle eventuali diverse somme che il Giudice adito riterrà in via equitativa liquidare secondo giustizia, anche all'esito di C.T.U. medica, e comunque oltre interessi e scalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo.

Con vittoria di spese e onorario di giudizio.

### **RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

\_\_\_\_\_, quale esercente la potestà genitoriale sulla minore \_\_\_\_\_ assumeva che l'11.1.2005 mentre quest'ultima si trovava durante le vacanze invernali assieme a lei a Cervinia in località Plan Maison in zona al di fuori delle piste da sci in procinto di utilizzare il suo slittino per una discesa, veniva ivi travolta dalla tavola di snowboard di proprietà e condotta da \_\_\_\_\_ Charlotte che ne perdeva il controllo fuoriuscendo dalla pista regolarmente delimitata e colpendo la figlia che subiva trauma cranico con ferita lacero contusa al volto riportando danni da invalidità temporanea, residui postumi permanenti e pregiudizio estetico.

Conveniva pertanto avanti al Tribunale di Aosta l'investitrice residente a  
perche' ne fosse accertata la responsabilita' e conseguentemente  
condannata al risarcimento del danno previo espletamento di CTU medica.

Dichiarata la contumacia della convenuta ritualmente citata in giudizio e disposta la  
richiesta CTU la causa-senza ulteriori adempimenti istruttori -veniva rimessa in  
decisione:

La domanda e' fondata:

La responsabilita' della convenuta-rimasta contumace-al presente giudizio-emerge  
dalle stesse di lei dichiarazioni contenute nella scrittura privata prodotta in atti di  
provenienza certa dalla medesima (art.215 n.1 cpc)che ha ammesso di aver perso  
il controllo dello snowboard in suo possesso che andava per l'effetto a colpire la  
minore la quale -a seguito dell'investimento- riportava un trauma cranico e ferita  
lacerata contusa.

Non vi sono ragioni per elidere e neppure ridurre la colpevolezza di chi  
evidentemente, ha serbato nell'occasione un comportamento imprudente nella  
tenuta in sicurezza di un mezzo di discesa alquanto pericoloso che -sfuggito  
all'appoggio- ha provocato un danno alla persona di soggetto terzo al quale non e'  
dato ascrivere alcun concorso di colpa nella dinamica del sinistro.

L'espletata CTU ha determinato per le occorse lesioni un periodo di invalidita'  
temporanea di 7gg seguito da ulteriori 15 gg.di inabilita' al 50% (arco temporale sino  
alla guarigione dopo la rimozione dei punti di sutura)individuando postumi invalidanti  
di esclusiva natura estetica(piccola cicatrice di mm.15 al di sotto del sopracciglio  
eliminabile con il raggiungimento della maggiore eta' con un costo di circa €  
2000)stimati -sotto il profilo omnicomprensivo del danno biologico- in percentuale  
del 2%.

Sulla base indicativa delle tabelle (2009/10) proposte dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano ed utilizzate dalla maggior parte dei Tribunali Italiani , a seguito del nuovo indirizzo assunto dalla Suprema Corte sulla bipolarita' esaustiva del danno ex art.2043 e 2059 cc. (Cass.8827/03 e Cass.SSUU 26972/08),tenuto conto di un valore a punto di micro permanente(rivalutato)riferito al danno biologico permanente integrato dal danno non patrimoniale (quale sofferenza soggettiva patita dalla minore a seguito dell'infortunio)e "personalizzato" per l'esito cicatriziale ancorche' minimo ed eliminabile in futuro su bimba di anni 7 all'epoca dell'evento ,appare equo liquidare per il titolo la somma di € 5000 .

Per l'invalidita' temporanea in base agli stessi parametri( € 140 circa *pro die* ) puo' essere attribuita la somma di € 2000 e cosi' in totale di € 7000 ai valori attuali cui andranno aggiunti i costi -documentati e congrui-per spese mediche e di cura(€ 150+2000)da riconoscere in € 2000 ,stante l'anticipata capitalizzazione di esborsi futuri .

Sulla somma complessiva di € 9000 decorreranno gli interessi legali dal di' del fatto al saldo .

Le spese seguono la soccombenza e si tassano a carico della convenuta sul liquidato in base alle pertinenti voci di tariffa ( DM 127/04 ) per € 5500,00 (di cui 500,00 per esborsi,3000,00 per diritti ,2000,00 per onorari)oltre contributo spese generali ex art.14 TP ,IVA ,CPA nonche' spese di CTU gia' liquidate in € 290,00+IVA e di CTP per € 180,00.


#### PQM

Il Tribunale,in funzione di giudice monocratico, dichiara la responsabilita' di \_\_\_\_\_ nell'accadimento del sinistro di cui e' causa e la condanna a pagare a titolo di risarcimento danni a \_\_\_\_\_ ,rappresentata dalla madre \_\_\_\_\_ esercente la potesta' genitoriale sulla minore , la somma

complessiva di € 9000 oltre interessi legali dall'11.1.2005 al saldo nonche' a  
rifondere le spese di lite per € 5500,00 oltre contributo ex art.14 T.F., IVA  
, CPA nonche' spese di CTU per € 290,00+IVA e di CTP per € 180,00 .


Aosta, 5.4.2011

IL CANCELLIERE  
C.C.  
Dott. Giovanni SISTO

Il Presidente est.  


Depositato nella Cancelleria  
del Tribunale di Aosta il 6.4.11

IL CANCELLIERE  
C.C.  
Dott. Giovanni SISTO



REGISTRATO AD AOSTA

il 12-8-11 al n. 1015

Serie IV - € 246,00

